

Schwazer, il difficile equilibrio tra garantismo e credibilità dello sport

Il nuovo procedimento antidoping che coinvolge Alex Schwazer non rappresenta soltanto l'ennesima notizia sportiva destinata a dividere l'opinione pubblica, ma costituisce, ancora una volta, un banco di prova, nonché un'importante occasione di riflessione sui principi fondamentali che governano il diritto sportivo e il sistema antidoping internazionale.

Una premessa appare necessaria: la sospensione provvisoria non equivale a una condanna definitiva. L'atleta conserva il diritto di conoscere gli elementi posti a fondamento della contestazione, di verificare la correttezza delle procedure seguite, di accedere alle garanzie previste dal Codice WADA e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Nel diritto antidoping, come in ogni sistema che voglia dirsi serio, la forma non è un dettaglio: è garanzia sostanziale.

Ma il garantismo non può tradursi nella rinuncia a qualsiasi valutazione del quadro normativo e fattuale entro cui la contestazione si inserisce.

Secondo quanto emerso dalle comunicazioni ufficiali, la contestazione riguarda la rilevazione di eritropoietina (EPO). Si tratta di una sostanza espressamente vietata, storicamente associata alle pratiche di doping ematico e idonea ad incidere significativamente sulla capacità di trasporto dell'ossigeno e, conseguentemente, sulla prestazione sportiva, in particolare nelle discipline di *endurance*. Per un marciatore, pertanto, il dato assume un peso tecnico evidente.

In tale contesto assume rilievo uno dei principi cardine del diritto antidoping: quello della *strict liability*. In base a tale principio, l'atleta è responsabile di ciò che viene rinvenuto nel proprio organismo; la presenza di una sostanza vietata nell'organismo dell'atleta costituisce, in linea generale, elemento sufficiente per integrare la violazione antidoping. L'eventuale assenza di colpa o la dimostrazione di una colpa non significativa non escludono automaticamente l'illecito, ma possono assumere rilevanza nella determinazione delle conseguenze sanzionatorie secondo quanto previsto dal Codice WADA.

Si tratta di una regola particolarmente rigorosa, ma funzionale alla tutela dell'efficacia dell'intero sistema. Senza responsabilità personale dell'atleta, l'antidoping diventerebbe un sistema debole, costretto ogni volta a inseguire la prova psicologica dell'intenzione: "non sapevo", "non volevo", "non mi sono accorto", "qualcuno ha contaminato". Difese possibili, certo, ma che devono essere provate, non soltanto invocate.

La vicenda Schwazer presenta, tuttavia, una peculiarità che la distingue da molti altri casi. Nel 2012 l'atleta fu trovato positivo all'EPO e ammise l'assunzione della sostanza vietata. Nel 2016 seguì una nuova e ben nota vicenda antidoping, cui fece seguito un articolato percorso giudiziario anche in sede penale, che mise in discussione alcuni aspetti dell'accertamento svolto, senza tuttavia incidere direttamente sulla validità della squalifica pronunciata nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Da allora il nome di Schwazer è rimasto sospeso tra due narrazioni opposte: per alcuni simbolo della recidiva, per altri vittima di un sistema opaco.

Proprio tale contesto impone oggi particolare prudenza nell'analisi della vicenda.

Da un lato, occorre evitare qualsiasi forma di condanna anticipata. Nessun atleta può essere considerato responsabile sulla base di una mera comunicazione di positività, per quanto proveniente da organismi qualificati. Il procedimento dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle garanzie previste e ogni elemento tecnico dovrà essere oggetto di rigorosa verifica.

Dall'altro lato, appare altrettanto necessario evitare il rischio opposto, ossia quello di trasformare le controversie che hanno caratterizzato vicende precedenti in una presunzione permanente di inattendibilità di qualsiasi successivo accertamento. Il fatto che un caso passato abbia generato interrogativi o controversie non consente, di per sé, di considerare automaticamente infondato ogni nuovo procedimento. Una simile impostazione apparterrebbe più alla dimensione della narrazione che a quella dell'analisi giuridica.

Nel diritto sportivo contano i fatti accertati, i campioni, la documentazione disponibile, gli standard tecnico-scientifici e le regole probatorie previste dall'ordinamento. Non possono invece assumere valore decisivo né la popolarità dell'atleta né la forza emotiva della sua vicenda personale.

Vi è inoltre un ulteriore profilo che merita attenzione. Nel dibattito pubblico si tende frequentemente a concentrare l'attenzione esclusivamente sull'atleta sottoposto a procedimento. Tuttavia, il sistema antidoping è chiamato a tutelare anche gli interessi di tutti gli altri partecipanti alla competizione, il cui diritto a confrontarsi in condizioni di effettiva parità rappresenta uno dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo.

Il doping, se accertato, non è mai solo una vicenda privata. Non riguarda soltanto chi viene trovato positivo. Riguarda chi gareggia pulito, chi arriva dietro, chi perde una convocazione, chi vede la propria prestazione oscurata dal sospetto e chi ha diritto a competere in condizioni di parità.

L'antidoping non persegue finalità meramente punitive. La sua funzione primaria è quella di preservare l'integrità della competizione e la fiducia degli atleti, degli operatori e del pubblico nella regolarità delle gare.

Anche sotto il profilo sanzionatorio sarà necessario mantenere il massimo rigore interpretativo. Eventuali valutazioni in termini di recidiva o di aggravamento delle conseguenze disciplinari dovranno essere condotte esclusivamente alla luce delle disposizioni applicabili, verificando puntualmente la rilevanza giuridica dei precedenti e le condizioni previste dalla normativa vigente. La severità non autorizza l'approssimazione.

Tuttavia, se la positività dovesse essere confermata all'esito di un procedimento regolare, la risposta dell'ordinamento sportivo dovrà essere netta. Non per accanimento personale, ma per coerenza sistemica. Un atleta esperto, già passato attraverso procedimenti antidoping, conosce meglio di chiunque altro il peso delle regole, l'importanza della tracciabilità e il rischio di ogni condotta opaca.

La vera sfida, in casi come questo, non consiste nello scegliere tra garantismo e rigore. La sfida consiste nell'applicare entrambi fino in fondo. Garantismo significa pretendere procedure corrette, prove affidabili e pieno esercizio del diritto di difesa. Rigore significa accettare che, una volta accertata la violazione secondo le regole previste, la risposta dell'ordinamento sia coerente e proporzionata. Nessuna condanna anticipata, ma nemmeno indulgenza preventiva. Nessuna spettacolarizzazione della caduta, ma nemmeno romanticizzazione della recidiva.

Il caso Schwazer, ancora una volta, interroga non soltanto il destino sportivo di un singolo atleta, ma la capacità dell'intero sistema di coniugare tutela dei diritti individuali e salvaguardia dell'integrità della competizione. Non c'è bisogno di tifoserie, ma di diritto, prove e responsabilità. Ed è proprio su questo terreno che il diritto sportivo è chiamato a svolgere la propria funzione di garanzia.

Perché nello sport, alla fine, l'integrità non è uno slogan: è la promessa minima fatta agli atleti puliti.

Francesco Saverio Piraino

Francesca Fontana